

**REGOLAMENTO (CE) N. 802/2006 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2006****che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus***

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* <sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Annualmente viene fissato un prezzo comunitario alla produzione per i pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* destinati all'industria conserviera.
- (3) È opportuno fissare anche i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus*.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* sono fissati come indicato in allegato I.*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato II.

## ALLEGATO I

## I. Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

Specie	Coefficiente
A. Tonni Albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ):	
— che pesano, per pezzo, più di 10 kg	1,0
— che pesano, per pezzo, 10 kg o meno	0,78
B. Alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1,40
C. Listao [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ]	0,62
D. Altre specie	0,75

## II. Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione delle varie forme di presentazione

Forme di presentazione	Coefficiente
A. Interi	1
B. Senza visceri né branchie	1,14
C. Altri	1,24

## ALLEGATO II

## Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione  
(GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27)

Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione  
(GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6)

Soltanto l'allegato, punto VII

Regolamento (CEE) n. 3971/89 della Commissione  
(GU L 385 del 30.12.1989, pag. 35)

Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione  
(GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24)

## ALLEGATO III

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3510/82	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III